COMUNE
DI SANTA
MARIA
MAGGIORE

Deliberazione n° 3 del 27/01/2011

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della DE.CO (Denominazione Comunale)

L'anno duemilaUNDICI addì VENTISETTE del mese di GENNAIO ore 20.30 nella Sala delle adunanze consigliari in Santa Maria Maggiore.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta ordinaria e pubblica i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	**COTTINI Prof. Claudio**	X	
2	**BERGAMASCHI Eva**		X
3	**CERUTTI Ilaria**	X	
4	**DELLA VALLE Daniel C**	X	
5	**DOMENICI Tullio**		X
6	**GIORGIS Susanna**	X	
7	**PARNETTI Mario**	X	

N. d'ord.		Presenti	Assenti
8	**SANTIN Paolino**	X	
9	**VISCARDI Melissa**	X	
10	**CARETTI Gian Carlo**		X
11	**LOCATELLI Antonio**	X	
12	**MANUNTA Giovanni**	X	
13	**RAIMONDO Sergio**	X	
	Totale N°.	10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **COTTINI Prof. Claudio** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nell'ordine del giorno.

Entra in aula il Consigliere Caretti Giancarlo la seduta prosegue con la presenza di n.11 Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;

Che in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;

Dato atto che il Comune intende assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;

Udita la relazione del Sindaco il quale informa che sulla scorta delle predette considerazioni l'Amministrazione comunale ha deciso di istituire anche a Santa Maria Maggiore, così come già attuato da altri Comuni, la Denominazione Comunale di Origine "De.C.O." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale;

Attraverso la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità;

Visto l'allegato Regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della Denominazione Comunale di Origine De.C.O., composto da n. 10 articoli;

Udito l'intervento del Consigliere Sig. Raimondo il quale premettendo che l'iniziativa è apprezzabile ed apprezzata dalla minoranza, ritiene,in sintesi, dover evidenziare quanto segue:

- il Regolamento non si ispira alla normativa dell'Unione Europea per cui dovrebbe essere rivisto in parte l'art.9,
- l'art. 4 prevede che il Sindaco partecipi alla Commissione che decide sulla ammissibilità o meno della iscrizione nel registro della DE.C.O. ma senza diritto di voto mentre dovrebbe esprimere il proprio voto in quanto rappresenta la comunità locale,
- il numero dei componenti della Commissione dovrebbe essere ampliato per garantire una maggiore rappresentatività delle realtà locali e la nomina dei relativi componenti dovrebbe essere effettuata dalla Giunta Comunale e non dal Sindaco, in quanto non rientra fra le competenze di quest'ultimo come individuate dal D.Lgs. n. 267/2000;

In Sindaco accoglie il rilievo formulato circa l'attribuzione della nomina dei Componenti della Commissione prevista dall'art.4 del Regolamento, alla competenza della Giunta ma propone di mantenere inalterato il contenuto dei restanti articoli del Regolamento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale responsabile del settore Affari Generali Servizio Promozione Turistica;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Santa Maria Maggiore, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine del Comune di Santa Maria Maggiore;

2. di approvare l'allegato Regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali - Istituzione della De.C.O., composto da n. 10 articoli;

3. di incaricare il Responsabile del Procedimento del Servizio Promozione Turistica a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione, compresa la massima pubblicità del presente regolamento;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole
Data: 27.01.2011

Il Responsabile del Servizio A.G.
Dr. Antonella Salina

COMUNE DI S. MARIA MAGGIORE
Prov. (VB)

COMUNE
DI SANTA
MARIA
MAGGIORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER "LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE – DE.CO"

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2011)

Comune di Santa Maria Maggiore / Provincia del Verbano · Cusio · Ossola
Piazza Risorgimento, 28 · 28857 Santa Maria Maggiore (VB) · Tel. 0324/94213 · Fax 0324/94993 · C.F. 00431300037

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 3 – Istituzione del Registro De.CO.
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art. 5 - La struttura organizzativa
Art. 6- Le iniziative comunali
Art. 7 - Le tutele e le garanzie
Art. 8 - Le attività di coordinamento
Art. 9 - Riferimento alle normative statali e regionali
Art. 10 – Norme finali

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 4 dello Statuto , tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali, meritevoli di valorizzazione.

Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare locali e di un registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari locali e che non abbiano alcun fine di lucro.

Art. 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.5 un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle attività e alle produzioni agro-alimentari locali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.

E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui all'art.5, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare locali segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle .
2. Le istanze per l'attribuzione della De.CO. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, compresi eventuali accenni storici.
3. Sulla ammissibilità o meno della iscrizione nel registro della De.CO. si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, una Commissione nominata dalla Giunta. Nella Commissione, in carica per tutto il mandato del Sindaco, sono rappresentati n.2 esperti di gastronomia locale e n.1 esperto di storia e tradizioni locali. La Commissione è presieduta dal Sindaco (o suo delegato) senza diritto di voto.
4. La commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base alla documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari e approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.Co, formalizzata da una delibera del Consiglio Comunale.
5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte e completate dal numero di iscrizione nell'albo possono fregiarsi della scritta De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) del presente Regolamento, per tutti i prodotti locali segnalati. La iscrizione nel registro De.CO. avviene a cura del Responsabile del Procedimento .
6. L'utilizzo della dicitura DE.CO. è gratuito

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento al Settore Affari Generali- Servizio Promozione Turistica.
2. Il responsabile del procedimento del Servizio Promozione Turistica, di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2 Il Comune ricerca, ai fini De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) sistemi di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7
Le tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Art. 8
Le attività di coordinamento
1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9
Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali
1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art 10
Norme finali
1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio comunale di cui all'art. 5, prendere le decisioni in merito attraverso determina del responsabile preposto.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.